

Protocollo di rinnovo del CCNL “MARKETING OPERATIVO”

Il giorno 25 novembre 2024, presso la sede dell'Ente Bilaterale En.Bi.C., in Via Cristoforo Colombo n.115 - 00147 -Roma, si sono incontrate le seguenti Parti:

- **ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario**, rappresentata dal Presidente Federico Iadicicco e dal Vicepresidente Giovanni Mignozzi;
- **FEDERMARKETING - in qualità di Federazione di Anpit**, rappresentata dal Presidente Gianvito Detomaso;
- **UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato**, rappresentata dal Presidente Nazionale Stefano Diquattro;
- **ATECA**, Associazione datoriale **ADERENTE AD ANPIT** rappresentata dal Presidente Tommaso Diana

e

➤ **CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo**, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli;

➤ **Con l'assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro;

per definire il rinnovo a decorrere dal **1° gennaio 2025** della parte retributiva del CCNL “MARKETING” del 1° aprile 2021, scaduto il 30 aprile 2024.

Premesso che:

1) in data 1° aprile 2021 le Parti in epigrafe hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL “MARKETING”, con decorrenza dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2024;

2) le Parti, nell'ottica della salvaguardia del potere economico dei dipendenti e quale spinta propulsiva verso il rilancio delle attività della categoria, hanno concordato il presente rinnovo del trattamento economico contrattuale, nonostante le difficoltà economiche nel frattempo verificatesi e ad uno scenario mondiale poco rassicurante. La tutela del reddito dei lavoratori viene garantita anche grazie al miglioramento retributivo e normativo, alla diffusione della contrattazione aziendale di secondo livello ed alla partecipazione dei lavoratori, congiuntamente a sistemi di Welfare sempre più ampi ed integrati, condizioni contrattuali d'ingresso agevolate per promuovere, in ogni ambito, l'occupazione e lo sviluppo professionale.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono il seguente rinnovo del CCNL “MARKETING” e hanno stabilito che il contratto assumerà la nuova denominato di “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti dei settori del MARKETING OPERATIVO”.

Art. 1 - Decorrenza e validità del rinnovo del CCNL “Marketing operativo”

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL “Marketing operativo” abbia decorrenza dal 1° gennaio 2025, con validità fino al 31 dicembre 2027.

Art. 2 - Incrementi della P.B.N.C.M. del rinnovo nel CCNL “Marketing operativo”

Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° gennaio 2025 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C, sarà complessivamente di € 148,92 lordi mensili, che sarà suddiviso in tre tranche con scadenze annuali, così come dettagliatamente riportato nella successiva Tabella 1).

Di seguito l’esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali.

Tabella 1): Incrementi retributivi lordi della P.B.N.C.M. previsti dal presente rinnovo contrattuale

Livello	Incrementi P.B.N.C.M. da 01/2025	Incrementi P.B.N.C.M. da 01/2026	Incrementi P.B.N.C.M. da 01/2027	Totale Incrementi retributivi
Dirigente	167,52	93,07	93,07	353,66
Quadro	98,68	54,84	54,82	208,34
A	88,06	48,93	48,92	185,91
B	78,98	43,88	43,88	166,74
C	70,54	39,19	39,19	148,92
D	62,99	34,99	35,00	132,98
E	57,39	31,88	31,88	121,15
F	53,61	29,78	29,79	113,18
Operatore di vendita di 1ª Categoria	73,33	40,74	40,74	154,81
Operatore di vendita di 2ª Categoria	63,85	35,48	35,47	134,80
Operatore di vendita di 3ª Categoria	58,11	32,28	32,29	122,68

Tabella 2a): P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale

Livello	P.B.N.C.M. fino al 30/04/2024 (previgente CCNL)	P.B.N.C.M. dal 1° gennaio 2025	P.B.N.C.M. dal 1° gennaio 2026	P.B.N.C.M. dal 1° gennaio 2027
Dirigente	3.722,72	3.890,24	3.983,31	4.076,38
Quadro	2.192,86	2.291,54	2.346,38	2.401,20
A	1.956,99	2.045,05	2.093,98	2.142,90
B	1.755,13	1.834,11	1.877,99	1.921,87
C	1.567,61	1.638,15	1.677,34	1.716,53
D	1.399,77	1.462,76	1.497,75	1.532,75
E	1.275,27	1.332,66	1.364,54	1.396,42
F	1.191,32	1.244,93	1.274,71	1.304,50

Tabella 2b): P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale per gli OPERATORI DI VENDITA

Livello	P.B.N.C.M. fino al 30/04/2024 (previgente CCNL)	P.B.N.C.M. dal 1° gennaio 2025	P.B.N.C.M. dal 1° gennaio 2026	P.B.N.C.M. dal 1° gennaio 2027
Oper. vendita di 1ª Categoria	1.629,62	1.702,95	1.743,69	1.784,43
Oper. vendita di 2ª Categoria	1.418,95	1.482,80	1.518,28	1.553,75
Oper. vendita di 3ª Categoria	1.291,32	1.349,43	1.381,71	1.414,00

Le Parti concordano la possibilità d'incontrarsi entro la metà della vigenza prevista del CCNL per valutare la congruità degli aumenti contrattuali rispetto all'evoluzione dell'Indice IPCA, prevedendo eventuali valori correttivi.

Art. 3 - Previdenza Complementare prevista nel rinnovo del CCNL "Marketing operativo"

Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive offerte dalla previdenza pubblica, condividono l'importanza di istituire una forma di previdenza complementare per l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi del sistema obbligatorio pubblico. al fine di assicurare più elevati livelli di copertura ai lavoratori-

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, possono volontariamente aderire mediante destinazione totale o parziale del TFR maturando.

A favore dei lavoratori iscritti, il datore di lavoro è tenuto a contribuire con un'aliquota pari all'1,5% della Retribuzione Mensile Normale (R.M.N.) spettante al lavoratore stesso a condizione che quest'ultimi versino un contributo almeno pari al 1% della Retribuzione Mensile Normale (R.N.M.).

Art. 4 - Trattamento economico in caso di assenza del dipendente per malattia e maternità nel rinnovo del CCNL "Marketing operativo"

Le Parti, in ottica solidaristica e quale ulteriore incentivo alla soddisfazione del personale dipendente con i conseguenti riflessi positivi in termini di qualità, efficienza dei servizi e delle performance, hanno concordato di migliorare alcuni aspetti economici previsti dal CCNL in materia di malattia e maternità, rinviando allo scopo al testo definito che sarà predisposto e depositato presso il CNEL ed Enti competenti.

Art. 5 - Welfare Contrattuale nel rinnovo del CCNL "Marketing operativo"

Le Parti, verificato l'apprezzamento del welfare contrattuale introdotto nel previgente CCNL, lo hanno confermato, con gli importi come di seguito precisato:

- per i Dirigenti: € 1.200/anno;
- per i Quadri: € 600/anno;

- per gli altri livelli ed operatori di vendita: € 252/anno.

A decorrere già dall'anno 2024, il welfare contrattuale sarà erogato, dal datore di lavoro ai lavoratori subordinati in forza e che abbia superato il patto di prova all'atto dell'accredito, entro il 31/12 di ogni anno.

In caso di tempo parziale, i suddetti valori spettanti saranno moltiplicati per l'indice di prestazione del lavoratore.

Le Parti stabiliscono l'erogazione annuale del welfare contrattuale, fermo restando che, nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del lavoratore e per i lavoratori in aspettativa non retribuita, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente nella misura di un dodicesimo del suo valore. A tal fine, la frazione di mese lavorato che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

Resta comunque inteso che, anche in caso di CCNL scaduto, il lavoratore manterrà il diritto a ricevere il welfare contrattuale, essendo trattamento economico obbligatorio a tutti gli effetti efficace fino al successivo accordo di rinnovo.

Art. 6 - Sicurezza sul lavoro nel rinnovo del CCNL "Marketing operativo"

Le Parti aggiorneranno ed approfondiranno la disciplina contrattuale specifica in materia di sicurezza, adeguandola alla recente normativa, anche in relazione al ruolo del preposto.

Art. 7 - Adeguamento/aggiornamento del testo integrale del CCNL "Marketing operativo"

Le Parti predisporranno il testo integrale del CCNL, che conterrà sia le previsioni economiche di cui al presente Protocollo che altri adeguamenti sulle tipologie contrattuali (tempo determinato, lavoro agile, ecc.), la classificazione del personale, l'orario di lavoro ed altri istituti.

Tale testo integrale, a norma di legge, sarà depositato al CNEL, entro il 31/12/2024.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, la decorrenza dei trattamenti normativi/retributivi sarà quella indicata dagli articoli di riferimento previsti dal testo integrale del rinnovato CCNL "Marketing operativo".

Art. 8 - Una tantum

Le Parti convengono di definire un importo “Una tantum” ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 30/04/2024 e la data prevista per la prima tranches di aumento contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Protocollo pari ad euro 50,00 al livello C, riparametrati sugli altri come da seguente tabella 3).

Tabella 3): Importi “una tantum” espressa in valori lordi in euro

Livello	Importo “UNA TANTUM”
Dirigente	118,74
Quadro	69,95
A	62,42
B	55,98
C	50,00
D	44,65
E	40,68
F	38,00
Operatore di vendita di 1^ Categoria	51,98
Operatore di vendita di 2^ Categoria	45,26
Operatore di vendita di 3^ Categoria	41,19

I suddetti importi sono suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione ai mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo interessato: 1° maggio 2024 - 31 dicembre 2024 (considerando come mese intero le frazioni di mese superiore a 14 giorni) nonché, - per i lavoratori a tempo parziale - sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.

L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in unica soluzione con la retribuzione di dicembre 2024.

L’importo sopra indicato potrà, su richiesta del lavoratore, anche essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente.

L’importo “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R..

Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi) vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi “Una tantum” fino a concorrenza.

Roma, 25 novembre 2024

Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Per ANPIT

Per FEDERMARKETING - in qualità di Federazione di Anpit

Per UNICA

Per CISAL Terziario

Per CISAL

Per ATECA - in qualità di ADERENTE AD ANPIT